

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

La sezione 6a dell'ordinanza del 24 maggio 1978¹ sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale

¹ Le prove del voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale.

² Se un Cantone chiede per la prima volta un'autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.

³ Il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitatamente a una parte del territorio, a talune date e a taluni testi e per una determinata durata massima.

⁴ Le prove del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

⁵ I Cantoni cui è stata accordata l'autorizzazione di principio possono derogare se necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.

Art. 27b Condizioni

L'autorizzazione di principio è accordata se:

- a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale. In particolare deve prendere tutte le misure adeguate ed efficaci volte a garantire che:

¹ RS 161.11

1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),
 2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),
 3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare),
 4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),
 5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);
- b. la Cancelleria federale ha appurato, sulla base dei certificati o dei documenti prodotti, che il sistema di voto elettronico prescelto dal Cantone permette di svolgere le prove conformemente al diritto federale.

Art. 27c Domanda

La domanda di rilascio dell'autorizzazione di principio deve contenere:

- a. l'assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;
- b. le disposizioni cantonali emanate a tal fine;
- c. l'indicazione del sistema che sarà impiegato e dei relativi certificati o documenti;
- d. la percentuale massima dell'elettorato che sarà coinvolto nelle prove;
- e. se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l'autorizzazione di principio.

Art. 27d Contenuto dell'autorizzazione di principio

Il Consiglio federale stabilisce nell'autorizzazione di principio:

- a. per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;
- b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;
- c. il territorio in cui i risultati degli scrutini svolti nell'ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.

Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale

¹ Il Cantone cui è stata accordata l'autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.

² La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e il contenuto delle relative domande. Il nulla osta è concesso se la prova in questione soddisfa tutte le condizioni previste.

³ Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.

⁴ Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.

⁵ Il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.

Art. 27f Limiti

¹ La Cancelleria federale stabilisce i requisiti che il sistema di voto elettronico deve soddisfare affinché:

- a. il 30 per cento dell'elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell'elettorato svizzero;
- b. il 50 per cento dell'elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 30 per cento dell'elettorato svizzero;
- c. l'intero elettorato possa essere ammesso a votare per via elettronica.

² Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto. Nell'autorizzazione di principio possono essere escluse dal computo altre categorie specifiche, segnatamente gli aventi diritto di voto ipovedenti.

Art. 27g Aventi diritto di voto con disabilità

¹ La procedura di voto elettronico dev'essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto con disabilità, segnatamente gli ipovedenti.

² Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può prevedere agevolazioni per gli aventi diritto di voto con disabilità, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.

Art. 27h Protezione dalle manipolazioni

¹ I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l'operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell'apparecchio utilizzato per votare.

² Il voto per rappresentanza è vietato.

Art. 27i Verificabilità del voto elettronico

¹ I Cantoni che coinvolgono l'intero elettorato in una prova devono garantire che il regolare svolgimento del voto per via elettronica e la correttezza del suo risultato possano essere verificati.

² I Cantoni che coinvolgono soltanto una parte dell'elettorato in una prova devono poter controllare in altro modo la plausibilità dei risultati.

³ La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.

⁴ Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l'incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.

Art. 27j Affidabilità dei sistemi

¹ I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi correttamente.

² Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell'omologazione del risultato dello scrutinio.

Art. 27k Impiego di un sistema gestito da terzi

¹ Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:

- a. consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;
- b. far capo a un'impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.

² In tali casi i Cantoni interessati, la Cancelleria federale ed eventualmente l'impresa in questione disciplinano i dettagli in un contratto.

Art. 27l Valutazione dei sistemi

¹ Un ente esterno indipendente, riconosciuto dalla Cancelleria federale, deve:

- a. confermare che i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti e che il sistema di voto elettronico funziona correttamente;
- b. verificare che i requisiti in materia di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano aggiornati.

² Ogni rilevante modifica del sistema va sottoposta alla medesima procedura.

³ La Cancelleria federale disciplina i dettagli.

Art. 27m Informazione degli aventi diritto di voto

¹ I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

² Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità in relazione al voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto. È fatto salvo l'articolo 7 della legge del 17 dicembre 2004² sulla trasparenza.

Art. 27n Consulenza scientifica

¹ La Cancelleria federale può rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica.

² La Cancelleria federale stabilisce le condizioni quadro, segnatamente i costi e gli obiettivi, dei rilevamenti scientifici collaterali concernenti il profilo sociografico delle persone che partecipano a prove del voto elettronico.

³ La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l'efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l'evoluzione della partecipazione al voto e l'incidenza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche.

⁴ Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l'utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.

Art. 27o Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali

Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere qualsiasi pericolo di abusi mirati o sistematici.

II

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RS 152.3

